

DL 4/2014 in materia tributaria e contributiva: via libera definitivo dal Senato

28 Marzo 2014

L'Aula del Senato ha licenziato, definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 4/2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" ([DDL 1401/S](#) - Relatore il Sen. Claudio Moscardelli del Gruppo PD) nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Tra le principali norme confermate si segnalano le seguenti:

- viene **soppressa la norma recante misure per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione**. Conseguentemente il titolo del provvedimento è stato modificato con il seguente "disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi".

Viene, inoltre, introdotta una norma con cui, riguardo alle disposizioni sopprese, si precisa che **restano validi gli atti e i provvedimenti adottati** e fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme ivi contenute;

-vengono **abrogate le disposizioni** di cui ai commi 575 e 576 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che prevedevano l'adozione entro il 31 gennaio 2014 di provvedimenti **di razionalizzazione delle detrazioni IRPEF** e, in caso di mancata attuazione, l'abbassamento di un punto percentuale delle suddette detrazioni portandole dal 19% al 18% nel 2013 e al 17% nel 2014;

- viene **elevato** da tre a cinque dodicesimi, fino al 31 dicembre 2014, **il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria**, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dal D.Lgs 231/2002;

- viene disposto, al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi INAIL prevista dall'art. 1 c. 128 della L. 147/2013, il **differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive**, rispettivamente previsti all'art. 44, c. 2 (termine attualmente fissato al 16 febbraio) e all'art. 28, c. 4 (termine attualmente fissato al 16 marzo), del DPR 1124/1965. Parimenti, vengono differiti, sempre al 16 maggio 2014, tutti i termini di pagamento previsti per i premi speciali, diversi dai premi speciali unitari artigiani, di cui all'art. 42 del suddetto DPR 1124/1965 che scadono in date antecedenti al 16 maggio 2014;

-viene disposta la **sospensione, fino al 31 ottobre 2014, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi, previdenziali e assistenziali** scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014 per i soggetti residenti o con sede operativa **nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012** specificatamente indicati dalla norma e nei **territori dei Comuni del Veneto indicati** nell'allegato 1-bis del provvedimento colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

-viene previsto che i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni indicati nel provvedimento e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno il **diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui** in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Le banche sono tenute a dare pubblicità della suddetta facoltà mediante apposito avviso in filiale e sul proprio sito internet pena la sospensione automatica delle rate in scadenza;

-viene disposto, **con riguardo ai finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012**, che **la restituzione del debito** per quota capitale al 1 gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, **può essere prorogata**, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, **per un periodo non superiore a due anni**, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista.

Nel corso dell'esame in Aula sono stati **accolti alcuni ordini del giorno** tra cui il **3.100** (testo 2 a firma della Sen. Raffaella Bellot del Gruppo parlamentare LN-Aut) che impegna il Governo "a valutare la possibilità di **escludere dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni colpiti** nel periodo compreso tra il secondo semestre 2013 e febbraio 2014 **da eccezionali eventi calamitosi le risorse investite dagli stessi per opere** finalizzate alla difesa idraulica ed ambientale del proprio territorio".

Per i contenuti del decreto legge, in scadenza il 29 marzo 2014, come emanato dal Governo si veda [precedente dell'11 febbraio 2014](#).

Per i contenuti delle modifiche introdotte, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati si veda [precedente del 21 marzo 2014](#).

Si allega l'ordine del giorno accolto.

15592-Ordine del giorno accolto.pdf [Apri](#)